

Foglio informativo relativo Conto Corrente Accredito Stipendio

Sezione I - Informazioni sulla Banca

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASIANO - PISTOIA

Sede legale: Via di Masiano, 6/a - 51030 Masiano - Pistoia

Sede amministrativa: Via di Masiano, 6/a - 51030 Masiano - Pistoia

Sito internet: www.bccmasiano.it

e-mail: bccmasiano@bccmasiano.it

Cod. ABI: 08639

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n.:2297-00 - Iscritta all'Albo delle Società Cooperative, Sezione Cooperative a mutualità prevalente al n.: A162105

Registro delle imprese di Pistoia n : 0009066047

Capitale sociale: 523.498,00 euro al 31/12/2007

Riserve: 24.850.252,00 euro al 31/12/2007

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo nazionale di garanzia ex art. 59 del D.Lgs. n. 58/1998.

Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici del servizio

Il conto corrente "Accredito Stipendio" è riservato alla clientela che domicilia l'accredito dello stipendio presso la nostra banca.

Struttura e funzione economica

Il conto corrente è il contratto con cui la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso. Il cliente può effettuare versamenti di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e bancogiri, nonché effettuare prelevamenti, trarre assegni e disporre pagamenti per utenze varie, bonifici e

bancogiri, nei limiti del saldo disponibile. Le relative operazioni sono registrate sul conto, anche al fine del periodico invio dell'estratto conto, e il saldo è in ogni momento a disposizione del correntista, salvo il buon fine dei titoli versati. Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio, i depositi, le aperture di credito, i mutui, le carte di credito e di debito, gli incassi e i pagamenti. Per queste operazioni si rinvia ai relativi fogli informativi.

Principali rischi (generici e specifici)

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto.

Utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto di assegni, nel caso di smarrimento o sottrazione e di eventuali atti dispositivi apparentemente riferibili al cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta.

Rimborso alla banca dell'importo degli assegni e titoli similari accreditati, in caso di mancato incasso degli stessi.

Variabilità del tasso di cambio qualora il conto corrente sia in valuta estera.

Rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di € 103.291,38 per ciascun correntista, delle disponibilità risultanti dal conto, per effetto dell'adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato.

Sezione III - Condizioni economiche del servizio	
<i>Requisiti minimi richiesti per l'apertura del conto:</i>	domiciliazione stipendio
<i>Tasso annuo creditore minimo, al lordo della ritenuta fiscale, attualmente del 27%:</i>	0,25%
<i>Tasso annuo debitore massimo:</i>	
• Per utilizzi nei limiti del fido concesso:	12,00%
• Per utilizzi oltre i limiti del fido concesso, anche per valuta (fermo il rispetto del tasso soglia di cui alla L. 108/96):	14,50%
<i>Commissione di massimo scoperto: non oltre</i>	1,00%
<i>Tasso annuo massimo per interessi di mora:</i>	0,00%

(il tasso max comprensivo degli interessi di mora non potrà comunque superare il 14,70%)

<i>Periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori: non superiore al</i>	trimestre
--	-----------

<i>Periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori: non superiore a</i>	trimestre
--	-----------

Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene in ogni caso applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.

Modalità di calcolo degli interessi: totale dei numeri (avere o dare) del periodo moltiplicato per il tasso di interesse (creditore o debitore), dividendo il risultato per 365 (divisore dell'anno civile).

Valute sui versamenti:

• di contante:	giorno del versamento
• di assegni bancari tratti sullo stesso sportello accreditante:	giorno del versamento
• assegni circolari ICCREA BANCA:	1 giorno lavorativo
• assegni circolari emessi da altre banche e titoli simili, quali il vaglia cambiario della Banca d'Italia:	3 giorni lavorativi
• assegni bancari tratti sulla BCC, su piazza:	0 giorni lavorativi
• assegni bancari di altre banche, su piazza:	3 giorni lavorativi
• assegni bancari tratti sulla BCC, fuori piazza:	0 giorni lavorativi
• assegni bancari di altre banche, fuori piazza:	5 giorni lavorativi
• assegni e vaglia postali:	5 giorni lavorativi

Per i versamenti effettuati a mezzo cassa continua o mezzi simili si applicano le stesse valute sopra indicate per i diversi valori, decorrenti dal giorno di accoglimento dei versamenti da parte della BCC.

Valute sui prelevamenti:

• in contanti allo sportello:	giorno del prelevamento
• mediante assegni bancari:	data emissione

Termini di disponibilità (non stornabilità) di assegni, salvo cause di forza maggiore, calcolati in giorni lavorativi successivi a quello di versamento:

• assegni bancari tratti sullo stesso sportello accreditante:	1 giorno lavorativo
• assegni circolari ICCREA BANCA:	3 giorni lavorativi
• assegni circolari emessi da altre banche e titoli simili,	3 giorni lavorativi

quali il vaglia cambiario della Banca d'Italia:

• assegni bancari tratti sulla BCC, su piazza:	1 giorno lavorativo
• assegni bancari di altre banche, su piazza:	3 giorni lavorativi
• assegni bancari tratti sulla BCC, fuori piazza :	1 giorno lavorativo
• assegni bancari di altre banche, fuori piazza :	3 giorni lavorativi
• assegni e vaglia postali:	3 giorni lavorativi
• assegni tratti su banche estere:	35 giorni lavorativi
• assegni tratti su conti esteri di banche italiane:	3 giorni lavorativi
• assegni bancari di altre banche e titoli postali "standardizzati":	3 giorni lavorativi

Per i versamenti effettuati a mezzo cassa continua o mezzi similari si applicano le stesse valute sopra indicate per i diversi valori, decorrenti dal giorno di accoglimento dei versamenti da parte della BCC.

<i>Termini di disponibilità di altre somme accreditate sul conto:</i>	data operazione
---	-----------------

<i>Commissioni su assegni al dopo incasso:</i>	€ 10,00
--	---------

Spese e commissioni su assegni impagati/protestati

Assegni tratti sulla BCC

Impagati:

• presentati materialmente	€: 10,33 oltre al recupero delle spese reclamate da terzi
• presentati tramite check truncation	€: 10,33 oltre al recupero delle spese reclamate da terzi
• pagati prima del protesto	€: 10,35 oltre al recupero delle spese reclamate da terzi

Assegni negoziati

• Insoluti	€: 15,50 oltre al recupero delle spese reclamate da terzi
• Protestati	€: 15,50 oltre al recupero delle spese reclamate da terzi
• Richiamati	€: 15,50 oltre al recupero delle spese reclamate da terzi

Spese e commissioni

• Spese massime tenuta conto €:	9 € per trimestre
• Spese massime per chiusura periodica del conto €:	0,00

• Penale per scoperto di conto:	€ 10,00 per ogni liquidazione
• Spese per comunicazioni (estratto conto e altre comunicazioni oltre rimborso spese postali):	€ 5,00
• Spese per informativa precontrattuale €:	5,00
• Spese per richiesta documentazione (<i>per ogni ora impiegata nella ricerca</i>) €:	52,00
• Spese per estratto conto richiesto allo sportello €:	1,00

Imposta di bollo per estratto conto: nella misura stabilita, tempo per tempo, dall'Amministrazione Finanziaria, attualmente pari a € 34,20 all'anno per le persone fisiche e € 73,80 all'anno per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Costo libretto assegni:	€ 0,00
Spese per operazione:	25 operazioni gratuite a trimestre oltre vedi link alla pagina delle causali

Per gli incassi ed i pagamenti effettuati a valere sul conto corrente (ad esempio, bonifici, RID, MAV, ecc.) si rinvia al foglio informativo relativo al servizio incassi e pagamenti. [link al foglio informativo "servizio incassi e pagamenti"](#)

Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali che regolano il servizio relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente.

Esecuzione di incarichi - La banca si riserva la facoltà di assumere o meno gli incarichi richiesti dal cliente, dandone comunicazione in caso di rifiuto. Il cliente ha la facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Invio della corrispondenza - Le comunicazioni del cliente alla banca devono essere inviate alla succursale presso la quale è costituito il rapporto. L'invio al cliente di qualunque comunicazione della banca si intende validamente effettuato all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto.

Poteri di rappresentanza - Il cliente ha la facoltà di farsi rappresentare da terzi nei suoi rapporti con la banca. In caso di rapporti cointestati, la nomina dei rappresentanti e l'eventuale modifica dei loro poteri deve essere effettuata da tutti i cointestatari, mentre la revoca dei poteri dei rappresentanti può essere effettuata anche da un solo cointestatario. Le revoche e le modifiche dei poteri di rappresentanza nonché le rinunce a tali poteri hanno effetto trascorsi 2 giorni lavorativi dalla ricezione da parte della banca della relativa comunicazione. E' onere del cliente comunicare ai soggetti interessati l'intervenuta revoca o modifica dei poteri di rappresentanza.

Cointestazione - Se il rapporto è intestato a più persone le operazioni possono essere effettuate, salva diversa pattuizione, separatamente da ciascun cointestatario, con possibilità altresì per ognuno di essi di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i contestatari.

Garanzia e compensazione - La banca ha diritto di pegno e di ritenzione su tutti i titoli o valori del cliente, a garanzia di qualsiasi credito liquido ed esigibile da essa vantato nei confronti del cliente stesso. La banca ha altresì diritto di estinguere parzialmente o totalmente crediti anche non liquidi ed esigibili verso il cliente con crediti di quest'ultimo derivanti da qualsiasi rapporto, anche cointestato, intrattenuto con la medesima banca.

Modifica della condizioni economiche - La banca ha la facoltà, in presenza di un giustificato motivo, di modificare unilateralmente le condizioni sfavorevoli contrattuali del rapporto ad eccezione del tasso di interesse dei finanziamenti rateali, dandone comunicazione al cliente con preavviso minimo di 30 giorni in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro 60 giorni, alle condizioni precedentemente applicate.

Tempi di chiusura del rapporto: il rapporto viene chiuso trascorsi minimo 2 giorni, massimo 50 giorni dalla data di esercizio del diritto di recesso posto in essere dal cliente e/o dalla banca, salvo l'eventuale maggiore termine concesso nell'interesse e/o su richiesta dello stesso cliente al fine di regolare eventuali servizi, addebitati, accreditati, valori, titoli e/o pagamenti in genere che dovessero essere regolati sullo stesso rapporto.

Reclami - Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della banca e all'Ombudsman Giurì Bancario (l'Ombudsman Giurì bancario è costituito presso il "Conciliatore Bancario – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR). Per ulteriori informazioni si rinvia alla "Guida all'Ufficio Reclami e all'Ombudsman Giurì Bancario", a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico.

Foro competente - Per eventuali controversie concernenti il contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede della banca. Ove il correntista sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Assegni - Il cliente è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei moduli di assegno, che pertanto devono essere custoditi con ogni cura. In caso di loro perdita o sottrazione il deve darne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e trasmettere copia della denuncia alla banca. La banca non è tenuta a pagare gli assegni in mancanza di fondi anche quando le disponibilità in conto sono divenute insufficienti per effetto di prelievi a mezzo carte di credito o di debito.

Versamento in conto di assegni - L'importo degli assegni bancari, circolari e titoli similari (a carico di banche italiane) e degli assegni postali "standardizzati" è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che sia decorso il termine specificamente previsto, prorogabile dalla banca solo in caso di forza maggiore. Decorso tale termine l'importo degli assegni non può più essere stornato su iniziativa della banca; quest'ultima tuttavia mantiene il diritto di agire nei confronti del cliente per il recupero degli importi indebitamente pagati. I termini di non stornabilità non si applicano agli assegni diversi da quelli sopra indicati nonché agli effetti, alle ricevute e documenti e similari. La valuta determina unicamente la decorrenza degli interessi e non conferisce al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

Chiusura periodica del conto - I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi. Il saldo di chiusura definitiva produce interessi nella misura applicabile alla data di cessazione del contratto.

Estratti conto - Gli estratti conto si intendono approvati trascorsi 60 giorni dal loro ricevimento senza che siano pervenuti alla banca reclami scritti. Eventuali errori di scritturazione o calcolo, omissioni o duplicazioni di partite possono essere impugnati sia dal cliente che dalla banca entro 10 anni dal ricevimento dell'estratto conto.

Recesso - Entrambe le parti possono recedere dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno con preavviso scritto di non inferiore a 2 giorni e non superiore a 50 giorni.

Cessazione della convenzione di assegno - In caso di recesso dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno la banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. La banca

quando intende avvalersi della compensazione fra crediti non liquidi ed esigibili non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal correntista con data posteriore alla ricezione della comunicazione della volontà della banca di avvalersi della compensazione, ove il conto non presenti sufficiente disponibilità. Nel caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili, il cliente è tenuto a costituire i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione della volontà della banca di avvalersi della compensazione.

Divieto di opposizione della clausola "effettivo" - Qualora la banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni in valuta estera, il cliente si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'art. 1279 c.c..

Legenda

Saldo contabile: Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione.

Saldo disponibile: Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata.

Spese per chiusura periodica: Spese per ogni conteggio periodico degli interessi, delle commissioni e delle spese.

Periodicità di capitalizzazione degli interessi: Periodicità con la quale gli interessi vengono accreditati o addebitati in conto, producendo ulteriori interessi.

Tasso effettivo: Tasso, rapportato su base annua, calcolata tenendo conto degli effetti della capitalizzazione infrannuale degli interessi.

Tasso di interesse di mora: ammontare del risarcimento dovuto alla banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente.

Commissione di massimo scoperto: Commissione calcolata, in caso di scoperto di conto, sulla punta massima dello scoperto nel periodo di liquidazione.

Valuta: data di inizio di decorrenza degli interessi.

Termini di disponibilità (non stornabilità): Termini, espressi in giorni lavorativi bancari, decorsi i quali il cliente acquista la giuridica disponibilità delle somme accreditate sul conto.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASIANO – PISTOIA 02 Giugno 2007